

# **ROBERTO MENGARELLI**

*Dottore Commercialista  
Revisore legale*

[www.studiomengarelli.it](http://www.studiomengarelli.it)



Studio via del Commercio n° 6, 60127 ANCONA  
tel. 2802820/2804985 - fax 2802821  
email [roberto@studiomengarelli.it](mailto:roberto@studiomengarelli.it)  
C.F. MNGRRT55M31A271L - P.I. 01215440429

\*\*\*\*\*

## ***Circolare per la clientela***

\*\*\*\*\*

## **ALCUNE NOVITA' DEL MESE DI OTTOBRE**

## ***INDICE CONTENUTI***

- 
- 1 Credito d'imposta per le locazioni - Ulteriori chiarimenti .....
  - 2 Rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle Pubbliche Amministrazioni .....
  - 3 Agevolazioni per la trasformazione digitale delle PMI - Modalità e termini di presentazione delle domande .....
  - 4 Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali - Mancata indicazione in fattura della normativa di riferimento - Modalità di regolarizzazione .....
  - 5 Cessioni di beni per l'emergenza da COVID-19 - Regime IVA - Chiarimenti .....
-

<b>1</b>	<b>CREDITO D'IMPOSTA PER LE LOCAZIONI - ULTERIORI CHIARIMENTI</b>
	Con le risposte a interpello 5.10.2020 n. 440 e 442 e la ris. 20.10.2020 n. 68, l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in relazione al credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo di cui all'art. 28 del DL 34/2020 (c.d. DL "Rilancio").
<b>1.1</b>	<p><b>CREDITO D'IMPOSTA PER LE LOCAZIONI</b></p> <p>Si ricorda che l'art. 28 del DL 34/2020 riconosce un credito d'imposta sui canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019 (soggetti "solari"), a condizione che nel mese di riferimento abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.</p> <p>Il credito viene riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in misura pari al 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, di <i>leasing</i> o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo;</li> <li>• in misura pari al 30% (50% per le strutture turistico-ricettive, in base alle modifiche introdotte dall'art. 77 del DL 104/2020, c.d. DL "Agosto", conv. L. 126/2020, che saranno efficaci a seguito di autorizzazione europea) dei canoni relativi a contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile ad uso non abitativo destinato alle attività sopra indicate.</li> </ul> <p>Il credito d'imposta riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in linea di principio, i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 (l'estensione al mese di giugno è stata introdotta dall'art. 77 del DL 104/2020, c.d. DL "Agosto", conv. L. 126/2020, la cui efficacia è subordinata ad autorizzazione europea);</li> <li>• per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale, i mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2020 (l'estensione al mese di luglio è stata introdotta dall'art. 77 del DL 104/2020, c.d. DL "Agosto", conv. L. 126/2020, la cui efficacia è subordinata ad autorizzazione europea);</li> <li>• per le strutture turistico-ricettive, fino al 31.12.2020 (tale modifica è stata introdotta dall'art. 77 del DL 104/2020, c.d. DL "Agosto", conv. L. 126/2020, la cui efficacia è subordinata ad autorizzazione europea).</li> </ul> <p><b>Novità del DL "Ristori"</b></p> <p>Inoltre, si segnala che, per effetto dell'art. 8 del DL 28.10.2020 n. 137 (c.d. DL "Ristori"), il credito d'imposta per le locazioni è stato esteso a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per le sole imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 al suddetto DL 137/2020, cioè i settori la cui attività è stata limitata dal DPCM 24.10.2020;</li> <li>• indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.</li> </ul> <p>Le novità introdotte dal DL "Ristori" non richiedono una specifica autorizzazione europea (come, invece, le novità apportate dal DL "Agosto" convertito), ma si applicano nei limiti della disciplina prevista dal "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".</p>
<b>1.2</b>	<p><b>CANONI CORRISPOSTI ANTICIPATAMENTE NEL 2019</b></p> <p>Nella risposta a interpello 5.10.2020 n. 440, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo o di affitto d'azienda comprensiva di immobili può spettare, in presenza delle altre condizioni di legge, anche se i canoni di locazione o affitto d'azienda sono stati integralmente versati, anticipatamente, nel dicembre 2019.</p>

segue	<p><b>Il chiarimento fornisce un'interpretazione favorevole al contribuente del disposto normativo, che, invece, sembrerebbe limitare il <i>bonus</i> ai canoni corrisposti nel 2020, in quanto l'art. 28 co. 5 del DL 34/2020 dispone che il credito "è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020".</b></p>
1.3	<p><b>CALO DEL FATTURATO IN CASO DI CESSIONE O AFFITTO D'AZIENDA</b></p> <p>Nelle risposte a interpello 5.10.2020 n. 440 e 442, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini della verifica della sussistenza del calo del fatturato (che configura condizione di applicazione del credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo o di affitto d'azienda), ove il soggetto che intende accedere al credito abbia affittato l'azienda o l'abbia acquistata nel 2019, vanno confrontati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il fatturato 2020 di ciascuno dei mesi di possibile fruizione del credito, in capo all'affittuario o acquirente dell'azienda (<i>avente causa</i>);</li> <li>• il fatturato 2019 nei medesimi mesi di riferimento, in capo al <i>dante causa</i> (locatore dell'azienda o cedente l'azienda).</li> </ul>
1.4	<p><b>SUBLOCAZIONE DELL'ENTE NON COMMERCIALE</b></p> <p>Con la ris. 20.10.2020 n. 68 (ribadendo un chiarimento già reso nella risposta a interpello 356/2020), l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, di cui all'art. 28 del DL 34/2020, è applicabile anche al contratto di sublocazione, in presenza di tutte le altre condizioni di legge. Infatti, il contratto di sublocazione condivide con il contratto di locazione sia la disciplina applicabile (anche fiscale) che la natura e la struttura ed è, pertanto, nel contesto del credito d'imposta, assimilabile alla locazione.</p> <p>Pertanto, il contratto principale (locazione) ed il subcontratto (sublocazione) mantengono la propria autonomia, di modo che, in presenza delle previste condizioni, su entrambi i contratti è possibile applicare il credito d'imposta di cui all'art. 28 del DL 34/2020.</p> <p>Inoltre, l'Agenzia ricorda che il credito d'imposta è applicabile anche agli enti non commerciali, in relazione al pagamento dei canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale, per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 (<i>l'estensione del credito d'imposta al mese di giugno, introdotta dall'art. 77 del DL 104/2020, c.d. DL "Agosto", conv. L. 126/2020, è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea</i>).</p> <p>Ove si tratti di un ente privo di partita IVA – aggiunge l'Agenzia – il credito d'imposta del 60% va calcolato sul canone al lordo dell'IVA, <i>"in quanto in tale particolare ipotesi l'imposta rappresenta per l'ente non commerciale un costo che incrementa il canone di affitto dovuto"</i>.</p>
2	<p><b>RIFIUTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI</b></p>
	<p>Con il DM 24.8.2020 n. 132, pubblicato sulla G.U. 22.10.2020 n. 262, sono state definite le ipotesi in cui le Pubbliche Amministrazioni possono rifiutare le fatture elettroniche ricevute dai relativi fornitori.</p> <p>Le nuove disposizioni, efficaci a decorrere dal 6.11.2020, modificano il DM 3.4.2013 n. 55 allo scopo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• evitare rigetti impropri delle fatture da parte delle P.A., velocizzando i tempi di pagamento ai fornitori;</li> <li>• armonizzare le regole tecniche della fatturazione elettronica B2G (<i>Business to Government</i>) con quelle della fatturazione elettronica B2B (<i>Business to Business</i>) e B2C (<i>Business to Consumer</i>).</li> </ul>
2.1	<p><b>IPOTESI DI RIFIUTO DELLE FATTURE</b></p> <p>Il DM 132/2020 stabilisce che una P.A. può rifiutare una fattura soltanto al ricorrere di una delle seguenti 5 ipotesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• fattura elettronica riferita ad una operazione che non è stata posta in essere in favore del soggetto destinatario della trasmissione;</li> <li>• omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice</li> </ul>

<p><i>segue</i></p>	<p>unico di Progetto (CUP), ai sensi dell'art. 25 co. 2 del DL 66/2014, fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla norma medesima;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• omessa o errata indicazione del codice di repertorio per i dispositivi medici acquistati dalle strutture pubbliche del Servizio Sanitario Nazionale (SSN);</li> <li>• omessa o errata indicazione del Codice di Autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) e del corrispondente quantitativo per le cessioni di prodotti farmaceutici verso gli enti del SSN;</li> <li>• omessa o errata indicazione del numero e data della determinazione dirigenziale d'impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali.</li> </ul> <p>È espressamente esclusa la possibilità di rifiutare la fattura nei casi in cui gli elementi informativi possano essere corretti mediante le note di variazione di cui all'art. 26 del DPR 633/72.</p>
<p><b>2.2</b></p>	<p><b>MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DEL RIFIUTO</b></p> <p>La Pubblica Amministrazione destinataria deve comunicare l'eventuale rifiuto della fattura al cedente o prestatore secondo le modalità di cui all'Allegato B, § 4.5, del DM 55/2013 e di cui alle relative specifiche tecniche, ossia mediante apposita notifica da inviare entro 15 giorni dalla data della ricevuta di consegna o dalla data di trasmissione della notifica di mancata consegna.</p> <p>Inoltre, nella notifica dovrà essere indicata la specifica causa del rifiuto sulla base di una delle 5 ipotesi sopra indicate.</p>
<p><b>2.3</b></p>	<p><b>MOMENTO DI EMISSIONE DELLA FATTURA RIFIUTATA</b></p> <p>Il rifiuto della fattura elettronica da parte della Pubblica Amministrazione destinataria non invalida l'emissione del documento. Secondo quanto ricordato dall'Agenzia delle Entrate con il principio di diritto 30.10.2020 n. 17, la fattura elettronica si considera trasmessa per via elettronica e ricevuta dall'Amministrazione a fronte del rilascio della ricevuta di consegna da parte del Sistema di Interscambio (art. 2 co. 4 del DM 55/2013).</p>
<p><b>3</b></p>	<p><b>AGEVOLAZIONI PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLE PMI - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</b></p>
<p></p>	<p>Con il DM 1.10.2020, il Ministero dello Sviluppo economico ha disciplinato i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazioni per la <i>digital transformation</i> delle PMI (di cui all'art. 29 co. 5 - 8 del DL 34/2019 e al DM 9.6.2020), approvando altresì gli schemi per la loro presentazione.</p>
<p><b>3.1</b></p>	<p><b>MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE</b></p> <p>Le domande di accesso alle agevolazioni, concesse mediante procedura valutativa a sportello, potranno essere presentate esclusivamente tramite procedura informatica, <b>a partire dalle ore 12.00 del 15.12.2020 e fino alla chiusura dello sportello per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.</b></p>
<p><b>3.3</b></p>	<p><b>RILEVANZA DELL'ORDINE CRONOLOGICO</b></p> <p>Le domande di agevolazione sono ammesse alla fase istruttoria sulla base dell'ordine cronologico giornaliero di presentazione. Le domande presentate nello stesso giorno sono, a tal fine, considerate come pervenute nello stesso istante, indipendentemente dall'ora e dal minuto di presentazione.</p> <p>In caso di insufficienza delle risorse finanziarie per le domande presentate nello stesso giorno, verranno ammesse alla fase istruttoria i progetti che otterranno il maggior punteggio, sulla base dei previsti criteri di valutazione.</p> <p>Per ulteriori informazioni, può essere consultata una scheda informativa a questo link (il collegamento diretto solo dalla versione word, in pdf copiare e incollare l'indirizzo del link nella barra del browser)</p> <p><a href="https://www.studiomengarelli.it/public/news/APPROFONDIMENTI/INVESTIMENTI_E_AGEVOLAZIONI/PROGETTI_INNOVAZIONE_DIGITALE.pdf">https://www.studiomengarelli.it/public/news/APPROFONDIMENTI/INVESTIMENTI_E_AGEVOLAZIONI/PROGETTI_INNOVAZIONE_DIGITALE.pdf</a></p>
<p><b>4</b></p>	<p><b>CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI - MANCATA INDICAZIONE IN FATTURA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO - MODALITÀ DI</b></p>

	<b>REGOLARIZZAZIONE</b>
	Con le risposte a interpello 5.10.2020 n. 438 e 439, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile fruire del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali anche qualora non sia stata inserita, nella fattura di acquisto, la dicitura relativa alla normativa di riferimento, a condizione che si proceda alla regolarizzazione dei documenti di spesa già emessi.
<b>4.1</b>	<p><b>CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI - OBBLIGHI DOCUMENTALI</b></p> <p>I soggetti che si avvalgono del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, di cui all’art. 1 co. 184 - 197 della L. 160/2019, sono tenuti a conservare, ai fini dei successivi controlli, <i>“pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espreso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194”</i> (art. 1 co. 195 della L. 160/2019).</p> <p>Tali previsioni risultano sostanzialmente equivalenti a quelle relative ad altre agevolazioni per investimenti in beni strumentali e, in modo particolare, a quanto previsto dalla disciplina della c.d. “Nuova Sabatini” (di cui all’art. 2 co. 2 del DL 69/2013), in base alla quale veniva richiesto che sull’originale di ogni fattura concernente gli investimenti per i quali erano state ottenute le agevolazioni, l’impresa dovesse riportare, con scrittura indelebile, un’apposita dicitura. Per tale motivo, la fattura che, nel corso di controlli e verifiche, fosse stata sprovvista di tale dicitura, non sarebbe stata considerata valida, determinando la <i>“revoca della quota corrispondente di agevolazione”</i> (art. 10 del DM 27.11.2013).</p> <p>Analogamente, quindi, l’agevolazione di cui all’art. 1 co. 184 - 197 della L. 160/2019 è revocata se le fatture che attestano la spesa non riportano il riferimento richiesto dalla norma.</p>
<b>4.2</b>	<p><b>MODALITÀ DI REGOLARIZZAZIONE</b></p> <p>L’Agenzia delle Entrate propone alcune soluzioni per rimediare all’eventuale inosservanza delle disposizioni che impongono di indicare esplicitamente, all’interno della fattura, il riferimento normativo.</p> <p>In relazione ai documenti emessi in formato cartaceo, il cessionario che riscontri l’assenza dell’indicazione della norma anzidetta, potrà riportare autonomamente la dicitura su ciascuna fattura, con <i>“scrittura indelebile”</i> o mediante <i>“utilizzo di apposito timbro”</i>.</p> <p>Qualora, invece, siano state ricevute fatture in formato elettronico, l’acquirente potrà scegliere fra due procedure alternative:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• stampare una copia cartacea del documento, annotando, con <i>“scrittura indelebile”</i>, il riferimento normativo, e conservando la stessa ai sensi dell’art. 39 del DPR 633/72;</li> <li>• seguire le indicazioni presenti nelle circolari 2.7.2018 n. 13 e 17.6.2019 n. 14, ovvero, senza procedere alla materializzazione della fattura, predisporre un altro documento, <i>“da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della fattura stessa”</i>, che dovrebbe successivamente essere trasmesso al Sistema di Interscambio.</li> </ul> <p>In ogni caso, la regolarizzazione dei documenti già emessi dovrà essere operata dall’impresa beneficiaria entro la data in cui sono state avviate eventuali attività di controllo.</p>
<b>5</b>	<p><b>CESSIONI DI BENI PER L’EMERGENZA DA COVID-19 - REGIME IVA - CHIARIMENTI</b></p> <p>Con la circ. 15.10.2020 n. 26, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina agevolativa ai fini IVA per le cessioni di beni destinati alla gestione e al contenimento dell’emergenza da COVID-19.</p>
<b>5.1</b>	<p><b>QUADRO NORMATIVO</b></p> <p>L’art. 124 del DL 34/2020 (conv. L. 77/2020) ha previsto un elenco tassativo di beni le</p>

	<p>cui cessioni sono effettuate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in regime di esenzione IVA con riconoscimento del diritto alla detrazione (c.d. cessioni ad “aliquota zero”), sino al 31.12.2020;</li> <li>• con applicazione dell’aliquota IVA del 5%, a decorrere dall’1.1.2021 (n. 1-ter.1 della Tabella A, parte II-<i>bis</i>, allegata al DPR 633/72).</li> </ul>
<p><b>5.2</b></p>	<p><b>AMBITO APPLICATIVO E ACCESSORIETÀ</b></p> <p>Con riferimento al corretto ambito di applicazione del regime agevolato, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• con la dizione “detergenti e disinfettanti per mani”, il legislatore ha voluto riferirsi ai soli prodotti che hanno “potere disinfettante”, escludendo, quindi quelli che si limitano alla rimozione dello sporco; per essere annoverati nel perimetro dell’agevolazione, i detergenti devono possedere un’azione “virucida, battericida o fungicida”, che può essere ottenuta grazie all’utilizzo di biocidi o presidi medico chirurgici, autorizzati dal Ministero della Salute o dall’Istituto Superiore della Sanità (ISS);</li> <li>• sono incluse nell’agevolazione le mascherine chirurgiche e quelle Ffp2 e Ffp3 (ivi comprese quelle riutilizzabili con la possibilità di sostituzione del filtro), nonché le mascherine chirurgiche “autorizzate in deroga” dall’Istituto Superiore della Sanità e dall’INAIL ai sensi dell’art. 15 co. 2 e 3 del DL 18/2020.</li> </ul> <p>Inoltre, il regime speciale spetta anche alle operazioni accessorie alle cessioni dei beni individuati dall’art. 124 del DL 34/2020 (es. trasporto, magazzinaggio, posa in opera, ecc.).</p>
<p><b>5.3</b></p>	<p><b>GUANTI PER FINALITÀ SANITARIE</b></p> <p>Con la risposta a interpello 30.10.2020 n. 507, l’Agenzia delle Entrate, confermando le conclusioni già espresse nella circ. 26/2020, ha precisato che sono soggette – fino al 31.12.2020 – ad aliquota zero le cessioni di guanti in lattice, in vinile e in nitrile, qualora detti beni abbiano oggettivamente “finalità sanitaria”.</p> <p>L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nel chiarire il perimetro di applicazione della speciale agevolazione ha indentificato i codici di classificazione doganale delle merci agevolate. Tra di esse rientrerebbero i guanti compresi nei codici TARIC 39262000, 40151100 e 40151900.</p> <p>L’Agenzia delle Entrate, pur confermando la classificazione doganale sopra richiamata, ha precisato che l’agevolazione non va applicata a tutti i beni che rientrano in tali voci doganali, “<i>ma solo a quelli che presentano le caratteristiche di DPI o di dispositivo medico</i>”.</p>